

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 49 del 22 settembre 2011

Oggetto: Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2011¹.

Quadro Normativo

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: **minimale e massimale di rendita**

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articolo 11, comma 1: **rivalutazione delle rendite**

Decreto 13 giugno 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali: "Rivalutazioni delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011, nel settore industria." (GU n. 207 del 6.9.2011). Articolo 1, comma 1: **minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2011**

Circolare Inail n. 43 del 19 novembre 2010 : "Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2010. "

Circolare Inail n. 21 del 24 marzo 2011 : "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2011. "

PREMESSA

Il decreto ministeriale 13 giugno 2011² rivaluta le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza **1° luglio 2011** e stabilisce il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di **€ 14.681,10** e di **€ 27.264,90**.

Sulla base di tali importi, si aggiornano le tabelle illustrate nella circolare n. 21/2011.

1. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita³

Anno 2011 fino al 30 giugno dal 1° luglio

giornaliera **€ 48,19 *** **€ 48,94 ****

Retribuzione
convenzionale

mensile **€ 1.204,70** **€ 1.223,43**

* per arrotondamento del valore di € 48,188

** per arrotondamento del valore di € 48,937

2. Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.⁴

Anno 2011 fino al 30 giugno dal 1° luglio

giornaliera € 48,40 * € 49,15 **

Retribuzione
convenzionale

mensile € 1.210,00 € 1.228,76

* per arrotondamento del valore di € 48,4003

** per arrotondamento del valore di € 49,1502

3. Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994⁵

Anno 2011 fino al 30 giugno dal 1° luglio
Retribuzione
convenzionale **giornaliera** € 1.078,08 € 1.094,76
x 12 gg. mensili (€ 89,84 x 12) (€ 91,23 x 12)

4. Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time⁶

Anno 2011 fino al 30 giugno dal 1° luglio

giornaliera € 89,49 * € 90,88 **

Retribuzione
convenzionale

mensile € 2.237,30 € 2.272,08

* per arrotondamento del valore di € 89,492

** per arrotondamento del valore di € 90,883

5. Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time^Z

Anno 2011 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Retribuzione convenzionale
oraria € 11,19 * € 11,36 **

* per arrotondamento del valore di € 11,186 (€ 89,49 : 8)

** per arrotondamento del valore di € 11,361 (€ 90,88 : 8)

6. Retribuzione di ragguglio⁸

Anno 2011 fino al 30 giugno dal 1° luglio

giornaliera € 48,19 * € 48,94 **

Retribuzione
convenzionale

mensile € 1.204,70 € 1.223,43

* per arrotondamento del valore di € 48,188

** per arrotondamento del valore di € 48,937

7. Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati⁹

Anno 2011 fino al 30 giugno dal 1° luglio

Minimo e
massimo
mensile € 1.204,70 - €
2.237,30 € 1.223,43 - € 2.272,08

7.1 Prestazioni occasionali¹⁰

Anno 2011	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo mensile	€ 1.204,70 - € 2.237,30	€ 1.223,43 - € 2.272,08
Minimo e massimo giornaliero	€ 48,19 - € 89,49	€ 48,94 - € 90,88

8. Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti¹¹

Anno 2011	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimo e massimo	€ 14.456,40 - € 26.847,60	€ 14.681,10 - € 27.264,90

annuale

9. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro¹²

Dal **1° luglio 2011**, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a **€ 2,35** e, quindi, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2010/2011 risulta uguale a **€ 2,32** (calcolato sommando 8/12 di **€ 2,31** e 4/12 di **€ 2,35**).

Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2011, va applicata una **integrazione di € 0,01** rispetto al premio di **€ 2,31** già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo.

Si riassumono, dunque, gli importi da applicare per la regolazione del premio **2010/2011** e per l'anticipo del premio **2011/2012**:

Alunni	Anno scolastico	Anno scolastico
e studenti	2010/2011:	2011/2012:
di scuole	premio	anticipo
o istituti	annuale	
non statali	a persona	
	€ 2,32	€ 2,35

Tablelle riepilogative

Il riepilogo per gli anni 2004 – 2011 delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale, a livello nazionale, da variare secondo la rivalutazione delle rendite è illustrato nell' **allegato 1.**

Il riepilogo per gli anni 2001 – 2011 delle altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale è illustrato nell' **allegato 2.**

Il riepilogo per gli anni 2004 – 2011 delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge è illustrato nell' **allegato 3.**

PROFILO RISARCITIVO

Anno 2011	fino al 30 giugno	dal 1° luglio
Minimale	annuale giornaliero	annuale giornaliero
	€ 14.456,40 € 48,19	€ 14.681,10 € 48,94
Massimale	annuale giornaliero	annuale giornaliero
	€ 26.847,60 € 89,49	€ 27.264,90 € 90,88

di rendita

IL DIRETTORE GENERALE

Allegati: 3

-
1. Integrazione della Circolare Inail n. 21/2011.
 2. Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6.9.2011.
 3. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 5.1 punto A.
 4. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 5.1 punto B.
 5. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 5.1 punto B.
 6. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 6.4.
 7. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 6.4.
 8. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 7.
 9. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 8.
 10. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 8.1.
 11. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, paragrafo 9.
 12. Cfr. Circolare Inail n. 21/2011, premi speciali unitari, paragrafo 10, punto F.